P.U. 148-1/2025

ORIGINALE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI MONZA

Sezione Terza Civile

Procedure Concorsuali ed Individuali

Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

Presidente relatore

Giudice

Giudice

riunito in camera di consiglio

esaminati gli atti ed udita la relazione del Giudice Delegato

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 17 settembre 2025 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento per l'apertura della liquidazione controllata sopra emarginato promosso

da

CONCLUSIONI

"C H I E D E

Che l'Ill.mo Tribunale adito, verificati i presupposti di cui agli artt. 268 e ss C.C.I.I.

V'OGLIA

- *Dichiarare aperta, con Sentenza, la procedura di Liquidazione Controllata;*
- *Nominare quale liquidatore*
- *Disporre che non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari*

PROTEZIONE SOCIALE ITALIANA
ENTE DEL TERZO SETTORE

o esecutive, né essere acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte di creditori aventi titolo o causa anteriore;

➢ *Stabilire idonea pubblicità alla domanda ed alla Sentenza;*

➢ *Ordinare l'eventuale trascrizione del decreto a cura del Liquidatore;*

➢ *Fissare il limite dell'importo necessario per il sostentamento familiare in €. 1.200,00 su base mensile, o nella diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia e/o secondo equità;*

➢ *Dichiarare sottratti alla Liquidazione i beni mobili del Debitore rientranti nell'elenco di cui all'art. 514 c.p.c.;*

➢ *Autorizzare il signor a mantenere attivo il conto corrente bancario acceso presso , sui quali viene accreditato l'emolumento mensile percepito;*

➢ *Fissare nel termine di anni tre (ovvero n. 36 mesi), a decorrere dalla Sentenza di apertura della Liquidazione Controllata, il tempo di esecuzione della Liquidazione;*

➢ *Sospendere con il deposito della presente domanda, ai soli effetti del concorso, il corso legale degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della Liquidazione, ad eccezione dei crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, salvo quanto previsto dagli artt. 2740, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, C.C."*

RAGIONI DELLA DECISIONE

Premesso che:

- con ricorso depositato il 05.05.2025, ha domandato l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei suoi beni ai sensi degli artt. 268 e ss. CCII;
- al ricorso è stata allegata la documentazione di cui all'art. 39 CCII, norma applicabile alle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento in forza del richiamo contenuto nell'art. 65, comma 2, CCII.

In particolare, sono state prodotte:

➢ le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;

➢ la relazione sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria aggiornata alla data del deposito;

➢ l'elenco dei beni e dei crediti del ricorrente (dovendosi intendere in questi termini lo "*stato particolareggiato ed estimativo delle attività*"), necessario ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 270, comma 2, lett. c) CCII nonché della successiva redazione dell'inventario dei beni ai sensi dell'art. 272, comma 2, CCII;

➢ un'idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi;

PROTEZIONE SOCIALE ITALIANA
ENTE DEL TERZO SETTORE

➢ l'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei crediti e delle rispettive cause di prelazione nonché l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in possesso del debitore e l'indicazione delle cose stesse del titolo da cui sorge il diritto, con apposita indicazione del domicilio informatico digitale di coloro tra questi che ne sono muniti;

➢ la relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione, di cui all'art. 94 comma 2 CCII, compiuti nel quinquennio anteriore;

- al ricorso è stata altresì allegata la relazione di cui all'art. 269, comma 2, CCII, redatta dall'O.C.C. il quale ha:

➢ esposto la propria valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;

➢ illustrato la situazione economico - patrimoniale e finanziaria del debitore;

➢ indicato le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;

➢ attestato che è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie.

Ritenuto che:

- sussistono la giurisdizione italiana e la competenza di questo Tribunale ai sensi degli artt. 26 e 27 CCII in quanto risiede da oltre un anno a il centro degli interessi principali è pertanto situato in Italia, in un Comune ricompreso nel circondario del Tribunale di Monza;
- sussiste la legittimazione attiva del ricorrente, in quanto egli riveste la qualità di debitore in stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), CCII. Dalla documentazione agli atti è infatti emerso che il ricorrente è lavoratore dipendente a tempo indeterminato dal 30 aprile 2023, sicché può desumersi che l'attività d'impresa sia cessata da oltre un anno; conseguentemente, non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
- ricorre, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), CCII un effettivo stato di sovraindebitamento, non essendo il debitore più in grado di soddisfare regolarmente le obbligazioni assunte. Sussiste, infatti, una situazione di squilibrio tra l'esposizione debitoria complessiva, pari a € 76.524,20, e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, rappresentato da 12.600,00;
- va inoltre considerato il fabbisogno mensile del nucleo familiare composto oltreché dal ricorrente dalla compagna e dalla figlia di quest'ultima

PROTEZIONE SOCIALE ITALIANA
ENTE DEL TERZO SETTORE

(28 anni) autosufficiente e che partecipa alle spese del nucleo famigliare. (come riferito dall'OCC a pag. 2 dell'integrazione alla Relazione)

Le spese correnti di sostentamento sono state autocertificate dal debitore in circa € 1200,00 mensili per l'intero nucleo (v. pg. 13 Relazione particolareggiata).

Competerà comunque al Giudice delegato (arg. ex artt. 270 e 146 CCII), la determinazione della quota di reddito esclusa dalla presente liquidazione, il quale provvederà come da separato decreto, mentre il surplus sarà appreso dalla procedura.

- come attestato dall'OCC, risulta possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori. Difatti, il presumibile ricavato dall'attività di liquidazione dell'attivo, pari a € 12.600,00, è superiore ai crediti prededucibili già maturati ed alle presumibili spese di procedura, il cui importo è stato stimato in € 4.050,00;
- il ricorrente deve essere autorizzato all'utilizzo dell'autovettura targata in comproprietà con la compagna se e in quanto la stessa risulta necessaria per recarsi sul luogo di lavoro e si procederà alla vendita con ripartizione del ricavato secondo le quote di spettanza alla chiusura della procedura;

Alla luce di quanto esposto, sussistono tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di

Ai sensi dell'art. 270, comma 2, lett. b), CCII, il Tribunale nomina, quale Liquidatore, il l'Avv. con studio in , iscritto nell'elenco dei gestori della crisi di cui al decreto del Ministro della Giustizia 24 settembre 2014, n. 202.

P.Q.M.

Il Tribunale, visto l'art. 270 CCII,

DICHIARA aperta la procedura di liquidazione controllata nei confronti di

NOMINA Giudice Delegato per la procedura

NOMINA Liquidatore

ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine di novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201, CCII.

ORDINA al debitore ed a qualunque terzo ne sia in possesso senza valido titolo di consegnare al liquidatore nominato tutti i beni facenti parte del patrimonio in liquidazione. Il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del Liquidatore.

PROTEZIONE SOCIALE ITALIANA
ENTE DEL TERZO SETTORE

AUTORIZZA il debitore ad utilizzare l'autovettura targata

DÀ ATTO, ai sensi del combinato disposto degli artt. 270 comma 5 e 150 CCII, che salvo diversa disposizione di legge nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura.

AUTORIZZA il Liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies disp.att. c.p.c.:

a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;

b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;

c) ad accedere alla banca dati del pubblico registro automobilistico;

d) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;

e) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con i debitori, anche se estinti.

DISPONE che il Liquidatore:

- pubblichi la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Monza o del Ministero della Giustizia, con modalità idonee a salvaguardare la *privacy* per i dati sensibili anche patrimoniali e reddituali dei soggetti non direttamente coinvolti ai sensi della lett. f) art. 270 CCII;
- trascriva la presente sentenza presso gli Uffici territorialmente competenti in relazione ai beni mobili registrati del debitore;
- proceda, entro trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza, all'aggiornamento dell'elenco dei creditori ai sensi dell'art. 272, comma 1, CCII;
- proceda, entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione, alla redazione dell'inventario di tutti i beni soggetti alla liquidazione in conformità al disposto dell'art. 268 comma 4 e alla predisposizione del programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione ai sensi dell'art. 272, comma 2, CCII;
- predisponga, scaduti i termini per la proposizione delle domande ex art. 270, comma 2, lett. d) CCII, la formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273, comma 1, CCII;
- informi immediatamente il Giudice Delegato delle valutazioni effettuate con riferimento agli eventuali contratti pendenti e delle eventuali iniziative giudiziali recuperatorie, restitutorie o revocatorie da intraprendere nonché delle modifiche della situazione economica e reddituale del debitore e di ogni circostanza rilevante ai fini dell'esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCII;

PROTEZIONE SOCIALE ITALIANA
ENTE DEL TERZO SETTORE

DISPONE che a cura della Cancelleria la presente sentenza sia notificata ai debitori e comunicata al Liquidatore e, a cura di quest'ultimo, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Così deciso in Monza nella camera di consiglio del giorno 20/10/2025.

Il Presidente estensore

PROTEZIONE SOCIALE ITALIANA

PROTEZIONE SOCIALE ITALIANA
ENTE DEL TERZO SETTORE